

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.161 DEL 30-10-20 INERENTE L'APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023.

PREMESSO

- L'art. 14 -bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 14 -bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;
- L'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1 comma 228 della Legge 28/2/2015 n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente fermo restando il disposto dell'art. 14 bis comma 3 del citato D.L. n. 4/2019;
- L'art. 3 comma 5 *sexies* del citato D.L. n. 90/2014 secondo cui "Per il triennio 2019/2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni del servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";
- L'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di

personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

- Il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore"*.
- Che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Marzo 2020 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 108 del 27/4/2020, con cui sono state emanate le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni con la pubblicazione delle fasce demografiche con i valori soglia di

massima spesa del personale e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio;

CONSIDERATO

- La deliberazione di G.C. n. 86 del 26/6/2020 con cui si è preso atto dei limiti assunzionali del Comune di Cingoli ai sensi dei valori soglia di cui all'art. 4 comma 1 del DPCM 17 Marzo 2020;
- Il foglio di calcolo da cui si evince che il Comune di Cingoli si colloca al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1 del DPCM 17 Marzo 2020 per cui può incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2019, in misura non superiore al valore percentuale (pari al 21% per il 2021) indicato nella Tabella 2 dell'art. 5 comma 1 del predetto decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di riferimento;
- Il prospetto dove sono indicate le assunzioni previste nel triennio 2021/2023 con la specificazione dei profili interessati, della tipologia di reclutamento, delle aree organizzative di assegnazione nonché del costo sulla base dei tempistica di ingresso stimata;
- Che questo Comune intende, per l'annualità 2021:
 - Avvalersi della facoltà concessa dall'art. 57 comma 3 del D.L. n. 104 del 14/8/2020 convertito con Legge n. 126 del 13/10/2020 per assumere a tempo indeterminato, con decorrenza 1/1/2021, n. 2 unità (1 Istruttore direttivo tecnico cat. D e 1 Istruttore direttivo amministrativo cat. D) precedentemente assunte a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 al fine di non disperdere competenze e professionalità maturate in questi anni con la necessità di avere una struttura organizzativa funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post sisma qualora la procedura di stabilizzazione già prevista nella precedente programmazione nell'anno 2020 dovesse scorrere nell'anno 2021;
 - Portare a termine le procedure concorsuali avviate nel 2020 per l'assunzione di n. 2 istruttori tecnici cat. C e di n. 3 Collaboratori professionali cantonieri conduttori macchine operatrici complesse cat. B3;

- Reclutare mediante attingimento per scorrimento da graduatorie concorsuali vigenti, un Istruttore contabile cat. C al fine di rimpiazzare l'unità lavorativa che cesserà il prossimo 31/12/2020;
- Reclutare mediante attingimento per scorrimento da graduatorie concorsuali vigenti, un Istruttore amministrativo cat. C al fine di rimpiazzare l'unità lavorativa che cesserà il prossimo 31/12/2020;
- Assumere mediante attingimento da graduatorie concorsuali vigenti, con decorrenza 1/9/2021 un Istruttore amministrativo presso i Servizi demografici;
- Per l'annualità 2022:
 - Avvalersi della facoltà concessa dall'art. 57 comma 3 del D.L. n. 104 del 14/8/2020 convertito con Legge n. 126 del 13/10/2020 per assumere a tempo indeterminato, con decorrenza 15/4/2022, n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat. D precedentemente assunta a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 per le motivazioni sopra espresse, al compimento dei requisiti dall'art. 20 del D.Lgs. 75 del 25/5/2017 nei limiti del finanziamento assegnabile a carico del Fondo di cui al comma 3 bis dell'art. 57 del D.L. 104/2020;
 - Assumere mediante attingimento da graduatorie concorsuali vigenti, un Collaboratore amministrativo presso l'Ufficio servizi generali per il reintegro di una prevista cessazione;
- Per l'annualità 2023:
 - Avvalersi della facoltà concessa dall'art. 57 comma 3 del D.L. n. 104 del 14/8/2020 convertito con Legge n. 126 del 13/10/2020 per assumere a tempo indeterminato, con decorrenza 1/7/2023, n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat. D precedentemente assunta a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 per le motivazioni sopra espresse, al compimento dei requisiti dall'art. 20 del D.Lgs. 75 del 25/5/2017 nei limiti del finanziamento assegnabile a carico del Fondo di cui al comma 3 bis dell'art. 57 del D.L. 104/2020;
 - Assumere mediante attingimento da graduatorie concorsuali vigenti, un Istruttore tecnico presso l'Ufficio urbanistica subordinatamente ad una prevedibile cessazione di una unità in organico;
- Che la capacità assunzionale per l'anno 2021, in base alle disposizioni legislative, è

pari ad € 580.164,40;

- Che la programmazione 2021/2023, approvata dalla Giunta Comunale delle assunzioni citate, comporta una spesa complessiva pari ad € 316.150,00.

VISTI

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei rispettivi responsabili dei servizi,

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.161 DEL 30-10-20 INERENTE L'APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023, IN ORDINE ALLA COERENZA, CONGRUITÀ ED ATTENDIBILITÀ CONTABILE.



**Il Revisore Unico
Dott. Marocchi Giuseppe**